Informativa per le aziende riguardanti le "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19
(**Rif. Circolare Min. dell'Interno 2 maggio 2020**)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020, sono state adottate le misure che tengono conto degli sviluppi dell'andamento epidemiologico finalizzate al contenimento del virus COVID 19

Le prescrizioni del nuovo decreto ricalcano i contenuti del precedente DPCM 10 aprile 2020 con alcune novità per le aziende tra queste quelle di maggior importanza si riferiscono a:

Attività produttive industriali e commerciali

A tale riguardo l'art. 2 del DPCM ha ampliato il novero delle attività consentite, aggiungendo nuovi codici ATECO rispetto al precedente DPCM 10 aprile 2020 (rif. allegato 3). Risultano pertanto comprese anche alcune attività precedentemente sottoposte alla preventiva comunicazione al Prefetto.

Il comma 6 del citato art. 2 subordina la prosecuzione di tutte le attività consentite, al rispetto dei contenuti del ***protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro***, sottoscritto fra il Governo e le parti sociali il 24 aprile 2020.

La verifica della sussistenza delle condizioni richieste per lo svolgimento delle attività aziendali, viene attuata con un **regime di controlli** sull'osservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli richiamati in materia di **sicurezza nei luoghi di lavoro.**

A tale riguardo le SS.LL. applicheranno specifici servizi di controllo finalizzati a garantire un'attenta vigilanza sull'attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza COVID 19 all'interno delle aziende, in ambito delle specifiche competenze territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell'Ispettorato nazionale del Lavoro e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, nonché delle Aziende Sanitarie Locali e ATS Agenzia di Tutela della Salute.

In sede di controlli verrà fatta espressa menzione al contenuto dei protocolli, con la conseguenza che la loro violazione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, con sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, fatto salvo che il fatto contestato costituisca reato.

L'eventuale sussistenza degli estremi di un illecito penale farà riferimento al quadro normativo in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delineato dal **D. l.gs n. 81/2008**.

Si richiama l'attenzione su talune violazioni delle misure dettate per evitare la diffusione del contagio, che prevedono, **già all'atto dell'accertamento**, di disporre la **chiusura provvisoria dell'attività** per una durata non superiore a 5 giorni, e comunque fino al ripristino delle misure di sicurezza.

Si evidenzia che per le attività produttive sospese, non incluse nell'allegato. 3, rimane l'obbligo della **preventiva comunicazione al Prefetto**, al solo fine di richiedere l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di:

- attività di vigilanza
- attività conservative e di manutenzione
- gestione dei pagamenti
- attività di pulizia e sanificazione
- attività di spedizione delle merci giacenti in magazzino verso terzi
- attività di ricezione nei magazzini di beni o forniture

Alle Regioni è affidato il compito di monitorare sull'andamento della situazione epidemiologica a garanzia dello svolgimento in sicurezza delle attività produttive. Nel caso di eventuali aggravamenti del rischio sanitario, queste potranno attuare misure restrittive riguardanti il territorio interessato dall'aggravamento.

Il nuovo DPCM 26 Aprile 2020 ha riproposto le misure di informazione e prevenzione riguardanti l'obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque ove non sia possibile garantire il mantenimento delle distanze di sicurezza di almeno un metro.